



UNIONE MONTANA
“COMUNI OLIMPICI – VIA LATTEA”
Area Tecnica Lavori Pubblici e Centrale di Committenza

Legge regionale n. 2 del 26/01/2009
"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani
invernali ed estivi e
disciplina dell'attività di volo in zone di
montagna"

Articolo 28 bis "Attività di volo in zone di montagna"

Regolamento per la disciplina del sorvolo con aeromobili a motore del territorio
dell'Unione Montana “Comuni Olimpici – Via Lattea”

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento norma l'utilizzo degli aeromobili a motore nel territorio dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea e si applica alle attività di volo in montagna in deroga al divieto di cui all'art.28 bis comma 2 della legge regionale del Piemonte n. 2 del 26/01/2009.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento tutte le attività di volo di cui ai commi 10 e 11 della L.R. 2/2009.

Art. 2 – Piazzole e punti di atterraggio, partenza, ripresa

1. Nel territorio di riferimento sono individuate le seguenti aviosuperfici ed elisuperfici di decollo ed atterraggio geolocalizzate nella carta allegata:

Località	Posizione GPS
Piazzole uso eliski Settore D Val Thuras	
P.so 3 Merli	32 T 334917 4971078
P.so della Ramiere	32 T 335909 4970281
P.ta Marin	32 T 335474 4970595
P.ta Ramiere	32 T 336575 4969955
Cima Clausi	32 T 331538 4968531
Cima Terra Nera	32 T 330478 4969422
Col de Rasis Ovest	32 T 334542 4967923
Crete de Dormilouse	32 T 327174 4971415
Marciantaira	32 T 332569 4968416
P.so Terra Nera	32 T 330768 4969119
Cima Dormilouse	32 T 328586 4970616
P.ta Viradantour	32 T 329509 4969651
Piazzole uso eliski Recupero Val Thuras	
Bivacco Tormior	32 T 334574 4968847
Gorgia di Claussis	32 T 329277 4972048
Ponte Chabaud	32 T 327379 4972892

Rio dell'Inverso	32 T 331877 4970259
Piazzole uso eliski Settore E Chaberton	
Gardiol	32 T 323682 4984533
La Punta	32 T 321702 4984273
P.so de l'ane	32 T 321698 4984473
Piazzole uso eliski Recupero Chaberton	
Gran Quagliet	32 T 323264 4982907
Plan la Selle	32 T 323944 4985205
Piazzole uso plurimo (eliski + turistico)	
Ciao Pais	32 T 332658 4987208
DZ golf Vialattea n. 14	32 T 332272 4979892
Eliporto Sauze Oulx	32 T 331005 4988429
La Marmotta	32 T 332266 4984640
Rabieras	32 T 332166 4980014
Piazzole uso turistico	
DZ Hangar Sauze di Cesana	32 T 331469 4978202

Art. 3 - Orari di volo

1. Salvo specifiche indicazioni e limitazioni relative alla singola avio/elisuperficie, sarà possibile l'utilizzo di aeromobili a motore durante l'intera settimana.
2. In relazione all'attività di eliski, i decolli e gli atterraggi sono concessi nel periodo tra il 1 dicembre al 30 aprile tra le ore 9.00 e le ore 15.00 e non dovranno avvenire nelle giornate festive.

Art. 4 – Comunicazione di volo

1. Per le aree individuate dall'art.2 del presente regolamento, l'operatore economico deve presentare all'Unione Montana dei Comuni la comunicazione di volo, a mezzo posta elettronica all'indirizzo unionevialettea@legalmail.it entro 24 ore precedenti il decollo. La comunicazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 1. committente
 2. tipo di elicottero
 3. motivi del volo
 4. aviosuperfici ed elisuperfici di decollo ed atterraggio
 5. rotta prevista
 6. numero di rotazioni giornaliere
 7. numero persone trasportate
2. Andranno altresì effettuate le opportune comunicazioni previste dalle determinazioni dirigenziali regionali, con le quale viene espresso il giudizio positivo sulle valutazioni d'incidenza per le piazzole e per gli itinerari di discesa e di sorvolo.

Art. 5 – Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'effettuazione degli interventi sono rilasciate dall'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" o per urgenze dai Comuni competenti per territorio;
2. Gli interventi urgenti non programmati né programmabili sono autorizzati dai soggetti di cui al comma 1 anche oralmente e regolarizzati successivamente mediante apposizione di visto sulla documentazione del volo effettuato.
3. Le attività di volo sono soggette a preventiva formale autorizzazione su presentazione di apposita istanza sottoscritta da persona fornita della relativa competenza o in rappresentanza dell'operatore economico o del committente;

Art. 6 – Attività di trasporto in volo di sciatori: Eliski

1. Qualora il servizio di trasporto a mezzo elicotteri avvenga, secondo quanto previsto dall'art. 28 bis comma 5 della Legge Regionale 2/2009 e contempli attività di Eliski, tale attività è regolamentata da apposita convenzione onerosa da stipularsi fra l'unione montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" ed il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, dandone comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla L.R. 2/2009 e s.m.i..
2. L'attività di eliski potrà essere svolta solamente nei comuni di Cesana Torinese, Claviere, Sauze d'Oulx e Sestriere.
3. Si rendono disponibili al massimo n° 1 convenzione onerosa, prevedendo al massimo 2 aeromobili complessivi, ciascuno a servizio di un solo settore alla volta;
4. La convenzione onerosa di cui al comma 5 dell'art.28 bis della L.R. 2/2009, oltre a quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, conterrà le seguenti disposizioni, così come indicato nell'atto d'indirizzo della Giunta Esecutiva dell'Unione Montana:
 - si potranno utilizzare massimo due elicotteri ed effettuare al massimo 50 voli al giorno (per volo s'intende l'insieme dei 2 movimenti, di allontanamento da una piazzola e di ritorno, indipendentemente dal fatto che partenza e rientro riguardino eventualmente piazzole diverse) o diverso numero inferiore qualora imposto dai provvedimenti autorizzativi regionali;
 - gli elicotteri che opereranno nel territorio di questa Unione Montana dovranno essere dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore

dell'annesso 16, volume 1 dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;

- nell'arco di una settimana ogni settore per l'attività di eliski, così come individuata all'art. 2 del presente regolamento, può essere utilizzato per un massimo di due giornate anche non consecutive;
- oltre ai giorni festivi per il quale è previsto il divieto di pratica dell'attività di eliski, nelle giornate del 9/12 e il primo martedì dopo la Pasqua vige il divieto di praticare l'eliski. Oltre a quanto sopra, si ricorda che nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentano il volo in sicurezza (come da disposizione ENAC), vige il divieto di praticare l'eliski. Tali disposizioni sono di seguito sintetizzate:

possono operare con una visibilità in volo ridotta ma non inferiore a 1500 m gli aeromobili condotti:

- ad una IAS (Indicated Air Speed) di 140 nodi o meno che consenta di osservare altro traffico o eventuali ostacoli in tempo utile per evitare collisioni; oppure in circostanze nelle quali la probabilità di incontrare altro traffico è normalmente bassa, ad esempio in aree di basso volume di traffico o per lavoro aereo a bassi livelli.
 - gli elicotteri possono operare con visibilità inferiore a 1 500 m ma non inferiore a 800 m purché manovrati ad una velocità che, tenuto conto della visibilità, consenta di osservare altro traffico o eventuali ostacoli in tempo utile per evitare collisioni.
- il gestore del servizio di eliski dovrà garantire le attività di monitoraggio previste dalle determinazioni dirigenziali che esprimono il giudizio positivo sulla valutazione d'incidenza per le piazzole e per gli itinerari di discesa e di sorvolo.
 - il gestore oltre ad effettuare il monitoraggio del manto nevoso, dovrà rendere disponibile al pubblico, per il tramite del proprio sito internet, i risultati di tali analisi;

Art. 7 – Utilizzo delle piazzole a uso turistico

1. Le piazzole autorizzate ad uso turistico, diverso da eliski, potranno essere utilizzate per non più di 100 voli complessivamente nell'intero periodo. o diverso numero inferiore qualora previsto dai provvedimenti autorizzativi;

Art.8 – Compatibilità dell'attività di trasporto con gli aspetti naturali e del paesaggio.

2. L'unione montana rilascia autorizzazioni in deroga al divieto, fermo restando:
 - l'assenso della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
 - l'autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale effettuate da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali;
 - il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale nelle restanti aree della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 .